Sentenza: 26 marzo 2014, n. 67

Materia: Ambiente - Garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Parametri invocati: Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e sesto comma della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrenti: Tribunale amministrativo regionale della Puglia

Oggetto: Articolo 22, comma 2 della legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007)

## Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007)

Estensore nota: Domenico Ferraro

## Sintesi:

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione e all'art. 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 per il quale "La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento". Ad avviso del rimettente, la norma censurata interverrebbe in ambito materiale riconducibile alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato. In via preliminare, la Corte, identifica l'ambito materiale nel quale si colloca la disposizione impugnata e quest'ultima, secondo la giurisprudenza costituzionale, è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. La Corte ha già precisato che la disciplina dei rifiuti è riconducibile all'ambito materiale richiamato, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale e richiama in proposito la sentenza 225/2009 ed anche le sentenze 437/2008 e 164/2009, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Qui la Corte richiama, in particolare, le sentenze 244/2011, 54/2012, 285/2013. È stato inoltre ribadito che per tale disciplina, aveva già disposto la sentenza 249/2009, ed è: "rientrante in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". Ciò avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli ambiti materiali ad esse connessi, atteso che la disciplina statale "costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla

disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino" (sentenza 314/2009) ma la Corte ribadisce, in analogia, la 62/2008 e 378/2007. Per la Corte, pertanto, la questione è fondata. La Regione, in assenza dei criteri che soltanto lo Stato può determinare, è comunque priva, anche in via transitoria, di titoli di competenza legislativa e regolamentare. Al riguardo, ricorda la sentenza 373/2010 dove ha affermato che: "La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale". Anche nel caso in esame, l'art. 22, comma 2, della legge Regione Puglia 39/2006 è rivolto a dettare illegittimamente una disciplina transitoria rispetto all'individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la quale spetta invece in via esclusiva allo Stato. Così facendo, il legislatore pugliese interviene in "ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali", con ciò invadendo l'ambito riservato alla competenza esclusiva statale (sentenza 373/2010). Con un ulteriore argomento, la Regione Puglia sostiene che lo Stato avrebbe competenza esclusiva nell'individuazione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie, dovute ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006, soltanto per le attività espressamente indicate dal novellato art. 212, comma 5, dello stesso d.lgs. 152/2006, tra le quali non rientrerebbero i gestori delle discariche, in quanto non più tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per la Corte la prospettazione non può essere condivisa. La ratio della norma evocata a parametro dal giudice rimettente è chiaramente individuabile nell'esigenza di assicurare l'uniformità nella determinazione delle garanzie finanziarie che devono fornire tutti i gestori, a prescindere dall'obbligo di iscrizione all'Albo. Ciò anzitutto stando al tenore letterale della norma che riserva allo Stato l'individuazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, "con particolare riferimento" a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo, includendo, quindi, la norma evocata a parametro, anche i gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge regione Puglia n. 39 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006.